



COMUNE DI
TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

In vigore dal 1 gennaio 2007

(Approvato con delibera C. C. n. 20 del 26/03/2007)
(Modificato con delibera di C.C. n. 35 del 30/09/2013)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1: Definizioni	4
Articolo 2: Ambito e scopo del regolamento	4
Articolo 3: Entrate tributarie comunali	5
Articolo 4: Agevolazioni tributarie	5
Articolo 5: Aliquote e tariffe.....	5
TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	6
Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE	6
Articolo 6 : Forma di gestione	6
Articolo 7 : Il funzionario responsabile del tributo.....	6
Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI	7
Articolo 8: Dichiarazione tributaria	7
Articolo 9: Attività di controllo	7
Articolo 10: Interrelazioni tra uffici comunali	7
Articolo 11: Rapporti con il contribuente	8
Articolo 12: Diritto di interpello	8
Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	9
Articolo 13: Avviso di accertamento	9
Articolo 14: Notificazione	9
TITOLO III: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	9
Capo 1° - CONTENZIOSO	9
Articolo 15: Gestione del contenzioso	9
Capo 2° - AUTOTUTELA	10
Articolo 16: Ipotesi di annullamento d'ufficio o rinuncia all'imposizione.....	10
Articolo 17 : Organi competenti	10
Articolo 18: Criteri di priorità.....	10
Articolo 19: Adempimenti degli uffici comunali.....	10
Articolo 20: Richiesta di annullamento o rinuncia all'imposizione	10
Articolo 21: Criteri di economicità	11
Capo 3° - RAVVEDIMENTO	11
Articolo 22: Introduzione e disciplina dell'istituto.....	11
Capo 4° - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	12
Articolo 23: Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	12
Articolo 24: Ambito di applicazione dell'istituto.....	12
Articolo 25: Attivazione del procedimento di definizione.....	12
Articolo 26: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale.....	12
Articolo 27: Procedimento ad iniziativa del contribuente	13
Articolo 28: Effetti dell'invito a comparire	13
Articolo 29: Atto di accertamento con adesione	14
Articolo 30: Perfezionamento e definizione	14
Articolo 31: Effetti della definizione	14
Articolo 32: Riduzione delle sanzioni.....	15
Capo 5° - DEFINIZIONE AGEVOLATA	15
Articolo 33: Definizione agevolata	15
Articolo 34: Riscossione	15
Articolo 35: Inesigibilità	16
Articolo 36: Sospensione e dilazione del versamento	16
Articolo 37: Rimborsi	18

Articolo 38: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	18
Articolo 39 : Interessi per la riscossione ed il rimborso di tributi comunali.....	19
TITOLO V - SANZIONI.....	19
Articolo 40: Cause di non punibilità	19
Articolo 41: Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni.....	19
TITOLO VI - COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI.....	19
Articolo 42: Oggetto	19
Articolo 43: Compensazione verticale	19
Articolo 44: Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari.....	20
Articolo 45: Competenza sulle dichiarazioni di compensazione	20
TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE	21
Articolo 46: Norme finali.....	21
Articolo 47: Disposizioni transitorie.....	21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

a) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla successiva lettera b);

b) per "accertamento", il complesso di attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dal competente organo del Comune quale responsabile della gestione del tributo;

f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrate avente natura tributaria.

h) per "responsabile" del settore o del servizio il dipendente cui risulta affidata la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore/servizio

i) per "Comune" il Comune di Telti

Articolo 2: Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, ed alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento attualmente in vigore, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con le modalità ed in conformità alle disposizioni normative vigenti al momento della presentazione. Se consentito, la documentazione potrà essere successivamente richiesta dal Comune, e dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dall'agevolazione; così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge o dallo specifico regolamento quale condizione inderogabile. L'agevolazione decorrerà dalla data di presentazione al protocollo del comune della dichiarazione sostitutiva e non avrà effetto per il passato.

Articolo 5: Aliquote e tariffe

1. Il Comune sulla base delle competenze degli organi stabilita dalle leggi vigenti determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto degli eventuali limiti stabiliti dalla legge.

2. La deliberazione concernente la determinazione della aliquote e tariffe deve essere adottata entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno d'imposta precedente, salvo che sia diversamente stabilito dalla normativa in materia.

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

- a) Il Comune stabilisce la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi.
- b) Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

1. Con specifico atto, il Comune, per ogni tributo di propria competenza, designa il funzionario responsabile scegliendo un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il dipendente designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) affida l'incarico per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639;
- e) dispone i rimborsi;
- f) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
- g) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato agli articoli 16 e seguenti, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui agli articoli 23 e seguenti del presente regolamento;
- h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, i poteri *del* funzionario competono al legale rappresentante dell'affidatario, fermo restando la vigilanza sull'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In caso di assenza o impedimento, il funzionario responsabile è sostituito da dipendente individuato in conformità ai disposti del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o /e| negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento specifico.
2. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dalla normativa, indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita formalmente il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9: Attività di controllo

1. Il Comune provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o per regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale di decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione e dell'elusione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se non già emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e lo informa degli istituti correttivi e agevolativi che egli potrà utilizzare.

Articolo 10: Interrelazioni tra uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi concordati, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. L'eventuale persistente mancato adempimento, sarà oggetto di provvedimento secondo le disposizioni del Regolamento Comunale per i procedimenti disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono servizi comunali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare

Articolo 11: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.
2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune, salva l'indicazione da parte del contribuente stesso dell'ufficio comunale depositario degli atti e della circostanza nella quale sono stati presentati.

Articolo 12: Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. La richiesta deve essere consegnata o spedita all'ufficio protocollo del Comune e deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;
 - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e personale da trattare;
 - c) l'esposizione chiara ed univoca del comportamento nonché la soluzione interpretativa che si intende adottare;
 - d) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
 - e) la documentazione necessaria per l'emissione del parere;
 - f) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
3. Alla richiesta di parere deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto il contribuente potrà procedere all'adempimento fiscale nei modi prospettati al Comune; resta ferma la possibilità del Comune di richiedere l'eventuale differenza di imposta nel caso in cui il comportamento prospettato non sia ritenuto condivisibile da parte dell'Ufficio competente. Eventuali atti di imposizione emanati in difformità della risposta fornita, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, od interpretative ad opera di circolari o risoluzioni ministeriali, saranno rettificati o annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.
5. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13: Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

Articolo 14: Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
2. Le spese di notifica, determinate con atto del Comune, sono recuperate unitamente al provvedimento di recupero del tributo, delle sanzioni, degli interessi.
3. Per la notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali, di quelli relativi alle procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate tributarie e extratributarie del Comune il Responsabile dell'Ufficio competente può, con proprio provvedimento, nominare uno o più messi notificatori nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Capo 1° - CONTENZIOSO

Articolo 15: Gestione del contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune valuterà l'opportunità di favorire, qualora ne riconosca l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
3. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Capo 2° - AUTOTUTELA

Articolo 16: Ipotesi di annullamento d'ufficio o rinuncia all'imposizione

1. Il funzionario responsabile può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche senza istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente non considerati o negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 17 : Organi competenti

1. Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al funzionario responsabile che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.

Articolo 18: Criteri di priorità

1. Nell'attività di cui all'art. 16 è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Articolo 19: Adempimenti degli uffici comunali

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al servizio che ha emanato l'atto.

Articolo 20: Richiesta di annullamento o rinuncia all'imposizione

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione o tassazione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 21: Criteri di economicità

1. La Giunta Comunale, su proposta del funzionario responsabile, può decidere di rinunciare alla pretesa tributaria se l'importo oggetto di contenzioso non è superiore a € 258,00 (euro duecentocinquantotto).
2. La Giunta Comunale, sempre su proposta del funzionario responsabile, tenuto conto della giurisprudenza consolidata, sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, può decidere l'abbandono di liti già iniziate.

Capo 3° - RAVVEDIMENTO

Articolo 22: Introduzione e disciplina dell'istituto

1. E' introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto del ravvedimento operoso; per quanto non disciplinato nel presente capo, con particolare riferimento alle fattispecie di applicazione dell'istituto, ai termini, nonché agli effetti prodotti, si fa esplicito rinvio ai disposti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con il ravvedimento l'autore della violazione ha facoltà di correggere spontaneamente errori od omissioni, incidenti o meno sulla determinazione del tributo.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del presente regolamento, il ravvedimento è precluso qualora il Comune abbia provveduto a constatare formalmente la violazione, oppure abbia dato inizio ad accessi, ispezioni, verifiche o attività di accertamento istruttorio nei confronti dell'autore della violazione o dei coobbligati in solido. E' da intendersi ricompresa nell'attività di accertamento istruttorio la richiesta di informazioni o documentazione formalmente inoltrata, relativamente ad elementi che determinano la soggettività passiva al tributo.
4. Il ravvedimento comporta la riduzione della sanzione nella misura prevista dalla legge; si perfeziona a seguito della regolarizzazione formale dell'errore o dell'omissione, del pagamento dell'eventuale tributo dovuto, della sanzione in misura ridotta, nonché degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, entro i termini stabiliti dalla legge. Il mancato ottemperamento nel termine anche di uno solo degli adempimenti indicati comporta la decadenza dal beneficio del ravvedimento.
5. Gli accessi, verifiche, ispezioni e quant'altro, limitati ad una o più annualità del tributo, non precludono il ravvedimento per le altre annualità del tributo medesimo.
6. Il pagamento agli effetti del ravvedimento viene normalmente effettuato con le stesse modalità di versamento del tributo; qualora il tributo debba essere versato a seguito di atto di accertamento dell'ufficio competente o mediante iscrizione a ruolo, il ravvedimento si intende perfezionato a seguito della rimozione formale dell'errore o dell'omissione entro il termine prescritto, con il pagamento di eventuale tributo, delle sanzioni e degli interessi in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento o della cartella esattoriale.
7. Il ravvedimento correttamente eseguito da parte dell'autore della violazione comporta l'esclusione di ogni altra attività accertativa relativa alla medesima violazione.

8. Le eventuali modificazioni della normativa relativa all'istituto del ravvedimento, intervenute successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, che non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento.

Capo 4° - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 23: Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, e quale elemento deflativo del contenzioso, è previsto, l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, quale espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Articolo 24: Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti gli altri obbligati in solido.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero di revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 25: Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere iniziato:

a) a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 26: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio Comunale non è obbligatoria.

Articolo 27: Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 26, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo di raccomandata con A.R o consegna all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.

2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.

3. L'impugnazione dell'avviso comporta la rinuncia all'istanza di definizione.

4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 23, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e per il pagamento del tributo per tutti i coobbligati.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.

7. Qualora l'esito dell'istanza di accertamento con adesione sia negativo, il termine di 90 giorni di cui al comma 4 è interrotto, decadendo in via definitiva il contribuente dal beneficio della sospensione del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento. Dallo stesso giorno, per effetto dell'interruzione di cui sopra, inizia nuovamente a decorrere il termine residuo per l'impugnazione.

Articolo 28: Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 29: Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo rappresentante e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché l'accertamento del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 30: Perfezionamento e definizione

1. L'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito versamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, qualora riscossa mediante ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi dovuti a titolo di tributo, sanzione ridotta ed interessi, risultanti dall'atto di accertamento con adesione, ed il procedimento si considera così perfezionato.

Articolo 31: Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 30, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dalla normativa vigente nei casi di definizione riguardanti accertamento parziale, ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabili dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima oppure in conseguenza di dichiarazioni mendaci o incomplete, e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno € 51,65.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dell'accertamento con adesione.

Articolo 32: Riduzione delle sanzioni

- a) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- b) Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, qualora riscossa mediante Concessionario, la riduzione ad un quarto delle sanzioni è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

Capo 5° - DEFINIZIONE AGEVOLATA

Articolo 33: Definizione agevolata

1. In base a quanto disposto dalla vigente normativa riferita a ciascun tributo, per le violazioni collegate all'imposta o alla tassa richiesta con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione, provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

2. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, qualora riscossa mediante Concessionario, la riduzione ad un quarto delle sanzioni è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

TITOLO IV - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 34: Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, s'intendono applicate le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. Decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento, con gli atti di cui al precedente art. 13, vengono iniziate le procedure di riscossione coattiva.

4. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune può essere affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi ovvero essere gestita con le procedure di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

Articolo 35: Inesigibilità

1. Nel caso in cui il Comune opti per il sistema di riscossione diretta, il credito vantato dal Comune dovrà ritenersi inesigibile nelle seguenti circostanze:
 - a) Alla notifica dell'ingiunzione fiscale o degli atti dell'esecuzione risulti l'irreperibilità del debitore destinatario degli stessi;
 - b) Alla notifica dell'ingiunzione fiscale o degli atti dell'esecuzione, o anche in precedenza, sia constatato il decesso del debitore e questi non abbia lasciato eredi oppure, se esistenti, gli eredi abbiano formalmente rinunciato all'eredità. In tale circostanza, in presenza di attivo ereditario, si procederà alla richiesta di pagamento nei confronti dello Stato, quale erede legittimo.

2. Nel caso sia iniziata l'esecuzione, il credito vantato dal Comune dovrà, altresì, ritenersi inesigibile nelle seguenti circostanze:
 - a) Il pignoramento abbia esito negativo;
 - b) La vendita abbia esito negativo;
 - c) Il riparto del ricavato della vendita sia insufficiente alla soddisfazione del credito;
 - d) Nei casi sopra contemplati, non siano utilmente esperibili altri mezzi di esecuzione

3. Il Funzionario responsabile del tributo dà atto dell'inesigibilità con atto interno da formalizzare, appena constatata, all'esito della procedura tentata.

4. Non è, in ogni caso, precluso che il Comune possa nuovamente azionare il proprio credito entro i termini di prescrizione dello stesso, una volta che sopravvenga notizia o fatto utile a tal fine.

Articolo 36: dilazione del versamento per particolari situazioni

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

- 2) Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

- 3) Il Funzionario Responsabile, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, può eccezionalmente consentire il pagamento nelle seguenti modalità:
 - a) Per importi fino a € 50,00 verrà richiesto il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione, assegnando il termine come previsto dalla normativa vigente.
 - b) Per importi superiori a € 50,00 e fino a € 150,00 si proporrà una rateizzazione in n° 2 soluzioni mensili.
 - c) Per importi superiori a € 150,00 fino a € 400,00 si proporrà una rateizzazione in n° 4 soluzioni mensili.
 - d) Per importi superiori a € 400,00 fino a € 600,00 si proporrà una rateizzazione in n° 6 soluzioni mensili.
 - e) Per importi superiori a € 600,00 fino a € 1.000,00 si proporrà una rateizzazione in n° 8 soluzioni mensili.

- f) Per importi superiori a € 1.000,00 fino a € 1.500,00 si proporrà una rateizzazione in n° 10 soluzioni mensili.
- g) Per importi superiori a € 1.500,00 si proporrà un acconto del 10% dell'importo dovuto e la restante somma ripartita in n° 11 soluzioni mensili.
- 4) Il Funzionario Responsabile su richiesta da parte dell'ufficio servizi sociali, limitatamente ai casi relativi a tributi arretrati, su istanza dell'interessato appartenente a determinate categorie (pensionato, inoccupato, affetto da disabilità, separati e/o divorziati) che si trovi in particolari situazioni di disagio sociale e/o in comprovate difficoltà di ordine economico e familiare, può concedere, eccezionalmente, una maggior dilazione di pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, con le seguenti modalità:
- a) Per importi fino a € 50,00 verrà richiesto il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione, assegnando il termine come previsto dalla normativa vigente.
- b) Per importi superiori a € 50,00 e fino a € 150,00 si proporrà una rateizzazione fino a un massimo di n° 4 soluzioni mensili.
- c) Per importi superiori a € 150,00 fino a € 300,00 si proporrà una rateizzazione fino a un massimo di n° 6 soluzioni mensili.
- d) Per importi superiori a € 300,00 fino a € 500,00 si proporrà una rateizzazione fino a un massimo di n° 8 soluzioni mensili.
- e) Per importi superiori a € 500,00 fino a € 800,00 si proporrà una rateizzazione fino a un massimo di n° 10 soluzioni mensili.
- f) Per importi superiori a € 800,00 fino a € 1.000,00 si proporrà una rateizzazione fino a un massimo di n° 12 soluzioni mensili.
- g) Per importi superiori a € 1.000,00 si proporrà un acconto del 10% dell'importo dovuto e la restante somma ripartita in un numero massimo pari a n° 18 soluzioni mensili
- 5) La scadenza della prima rata dovrà essere fissata al 15° giorno del mese successivo alla data di spedizione del piano di rateizzazione. Le successive rate oltre la prima saranno fissate al 15 di ogni ulteriore mese.
- 6) Agli utenti interessati dall'attività di accertamento, successivamente all'adozione del presente regolamento, che fanno esplicita richiesta scritta di rateizzazione dell'importo dovuto, verrà recapitata apposita comunicazione recante la specificazione della somma dovuta, dello scadenziario della rateizzazione concessa con l'importo delle singole rate. Nella medesima comunicazione dovrà essere contenuta l'avvertenza che la ricevuta dell'avvenuto versamento di ciascuna rata dovrà essere trasmessa, con qualunque mezzo (anche previa comunicazione telefonica), all'ufficio Tributi competente presso il Comune, al quale dovrà pervenire entro e non oltre giorni 10 dal versamento.
- 7) La modalità di pagamento rateizzato verrà a cessare nel caso in cui le rate successive alla prima non verranno pagate entro i termini prefissati.
- 8) Il Funzionario Responsabile valutate le condizioni oggettive e soggettive, può richiedere la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
- 9) E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
- 10) Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

- 11) A seguito dell'apertura delle procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse alle condizioni e nei limiti indicati ai commi precedenti, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 5.000,00, il Funzionario Responsabile valutate le condizioni oggettive e soggettive, può richiedere la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
- 12) La rateizzazione di cui al comma precedente è concessa sull'importo complessivo del provvedimento di accertamento escludendo, quindi, la possibilità di definizione agevolata di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Articolo 37: Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalle disposizioni vigenti in materia dei singoli tributi. In caso di contenzioso, il termine decorre dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela di cui all'articolo 16, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine suddetto si interrompe con l'inoltro di istanza di chiarimenti o documentazione al contribuente.

Articolo 38: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione degli oneri di riscossione, non si procede alla notifica dell'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione coattiva, dei crediti relativi ai tributi comunali comprensivi o costituiti solo da sanzioni o interessi se di importo pari o inferiore a € 10,00 salvo diversa disposizione nei singoli regolamenti tributari. Detta norma non si applica nel caso in cui la violazione si riferisca a più annualità d'imposta.
2. Il Comune può, inoltre, rinunciare ai crediti quando la procedura comporti una spesa di riscossione pari o superiore all'importo del credito.
3. La Giunta Comunale, su proposta del funzionario responsabile può decidere di non procedere all'istanza per l'ammissione del credito nello stato passivo delle procedure fallimentari, delle esecuzioni immobiliari o di altre procedure concorsuali, qualora il credito vantato dal Comune non superi complessivamente € 500,00, salvo diversa disposizione nei singoli regolamenti tributari.
4. Non si procede al rimborso di tributi di importo, per ogni annualità, pari o inferiore a € 10,00 salvo diversa disposizione nei singoli regolamenti tributari. Lo stesso limite vale nel caso di rimborsi per sole sanzioni ed interessi.

Articolo 39 : Interessi per la riscossione ed il rimborso di tributi comunali

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono determinati con separato atto del Consiglio Comunale.
2. Le modalità di applicazione degli interessi (computo e decorrenza) sono quelle dettate dalle specifiche norme di ciascun tributo.

TITOLO V - SANZIONI

Articolo 40: Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, qualora siano determinate da obiettive condizioni di incertezza di applicazione normativa od indeterminatazza dei modelli di dichiarazione o pagamento, se il tributo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 41: Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con a.r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 35.

TITOLO VI - COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI

Articolo 42 – Oggetto

1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali disciplinate nel presente Regolamento, secondo le norme del presente capo e con le modalità ed i limiti da esse stabilite.
2. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, le compensazioni sono ammesse nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale allo scopo predisposti.
3. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

Articolo 43 – Compensazione verticale

1. Il soggetto debitore di un'entrata comunale, disciplinata nel presente Regolamento, nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima tipologia d'entrata relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, nel caso dell'Imposta Comunale sugli Immobili entro trenta giorni dalla scadenza dell'acconto, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
- l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Articolo 44 – Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
- d) l'esposizione di cui al punto precedente deve contenere le indicazioni relative alla base imponibile, all'imposta dovuta per ciascuna annualità e l'imposta corrispondentemente versata;
- e) l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. Nel caso in cui la compensazione posta in essere non risulti fondata il comune provvederà a recuperare le somme erroneamente compensate emettendo un accertamento per omesso o parziale versamento con applicazione di sanzioni ed interessi relativamente alle annualità per le quali l'imposta non è stata corrisposta per intero.

Articolo 45 – Competenza sulle dichiarazioni di compensazione

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 46: Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento, se non compatibile.

Articolo 47: Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui all'articolo 13 ed al Capo 2° del Titolo III del presente regolamento, si applicano anche agli accertamenti del tributo, effettuati a decorrere dall'1/1/2007 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.